

# ESENZIONI IMU 2020

## CHIARIMENTI SU ESENZIONI SETTORE TURISTICO

L'art. 177 del DL n. 34/2020 (Decreto Rilancio) e l'art. 78 del DL n. 104/2020 (Decreto Agosto) hanno previsto, per l'anno 2020, l'esenzione dal pagamento IMU per determinate categorie di immobili, **solo nel caso in cui i proprietari degli immobili siano anche gestori degli stessi.**

Nell'allegato B (nota metodologica) del Decreto del Ministro dell'interno in data 22/7/2020 concernente il ristoro ai comuni delle minori entrate IMU è stato stabilito che... "il requisito della **gestione dell'attività esercitata in forma imprenditoriale da parte del proprietario** si considera soddisfatto identificando i versamenti IMU dei soggetti che esercitano almeno una delle attività ivi indicate, come desumibile dai codici ATECO".

I codici ATECO considerati da Ministero sono i seguenti:

- 55.20.10 (villaggi turistici),
- 55.20.20 (ostelli della gioventù),
- 55.20.30 (rifugi di montagna),
- 55.20.40 (colonie marine e montane),
- 55.20.51 (affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, B&B, residence),
- 55.20.52 (attività di alloggio connesse alle aziende agricole),
- 55.30.00 (campeggi e aree attrezzate).

La Fondazione IFEL, nella nota di lettura al DL 34/2020, pubblicata dopo la scadenza dell'acconto Imu, ha precisato che: "il riferimento ai "gestori delle attività esercitate in forma imprenditoriale" permette di individuare i beneficiari dell'agevolazione nei soggetti che **svolgono professionalmente l'attività, attraverso un'organizzazione specifica e una posizione IVA coerente.**"

Recentemente anche Anci e Anutel hanno ritenuta corretta l'interpretazione fornita dalla Fondazione Ifel, **considerando esclusa, di conseguenza, l'esenzione IMU per gli immobili non gestiti in forma imprenditoriale.**

Allo stato attuale diverse case vacanza hanno già provveduto a versare l'imposta 2020 ma, stante lo stato di incertezza generale, molti hanno ritenuto di essere esentati dal pagamento. Al fine di evitare ritardi nei versamenti, che potrebbero portare all'applicazione di futuri interessi e sanzioni:

### SI AVVISA

che L'ESENZIONE IMU 2020 – SETTORE TURISTICO - SPETTA SOLO AI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI CHE GESTISCONO, IN **FORMA IMPRENDITORIALE (CON UN'ORGANIZZAZIONE SPECIFICA E UNA POSIZIONE IVA COERENTE)**, almeno una delle attività sotto indicate, come desumibile dai codici ATECO:

- 55.20.10 (villaggi turistici),
- 55.20.20 (ostelli della gioventù),
- 55.20.30 (rifugi di montagna),
- 55.20.40 (colonie marine e montane),
- 55.20.51 (affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, B&B, residence),
- 55.20.52 (attività di alloggio connesse alle aziende agricole),
- 55.30.00 (campeggi e aree attrezzate).

Se l'attività viene svolta in forma **NON** imprenditoriale, ma in presenza di regolare comunicazione di inizio attività, **L'IMPOSTA DEVE ESSERE VERSATA ENTRO IL 16/12/2020 (ACCONTO E SALDO).**

**Non si provvederà all'applicazione di sanzioni e di interessi relativamente ai versamenti tributari di cui sopra, che avevano scadenza il 16.06.2020, effettuati entro il 16.12.2020.**

Si comunica che l'Amministrazione comunale, emetterà a breve uno **specifico bando** per l'assegnazione di risorse per il sostegno delle attività turistiche escluse dall'esenzione IMU (in quanto svolte in forma non imprenditoriale) dell'importo di euro 100.000,00, al fine di supportare le stesse nel pagamento dell'imposta 2020, a causa del periodo di crisi conseguente alle restrizioni Covid-19.

Per informazioni o chiarimenti contattare l'[Ufficio Tributi: tel. 0365 546060 – 63 - email: serviziotributi@comune.toscolanomaderno.bs.it - tributi2@comune.toscolanomaderno.bs.it](mailto:serviziotributi@comune.toscolanomaderno.bs.it)